

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 830)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 17 settembre 1969 (V. Stampato n. 1530)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 1969*

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero, sulla base della Convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile potrà concedere per la ferrovia stessa, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il quinquennio dal 1966 al 1970.